

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2464 del 30/04/2024
Oggetto	Società DIRMET S.r.l - sede legale via Tombarello, 1/c - Comune di Valsamoggia P.Iva e C.F. 03272721204. Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti con sede operativa in Via Mattei, 12 in Comune di Minerbio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2558 del 30/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno trenta APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

L'Incarico di funzione dell'Unità Rifiuti ed Energia

Oggetto: DIRMET S.r.l - sede legale via Tombarello, 1/c - Comune di Valsamoggia P.Iva e C.F. 03272721204.

Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti con sede operativa in Via Mattei, 12 in Comune di Minerbio (BO).

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni di recupero: R4-R13- Classe 3 (DM 350/98).

Premesso che la società DIRMET S.r.l è iscritta con il numero n° 21475/2018, al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti¹, in virtù della determina dirigenziale ARPAE AACM n. 144 del 14/01/2019.

Viste:

- la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione, acquisita con nota agli atti PG n. 6519 del 15/01/2024.
- la richiesta della seguente documentazione integrativa, trasmessa alla DIRMET S.r.l con nota del 12/02/2024, agli atti PG n° 27391:
 - aggiornamento planimetria;
 - certificati inerenti i regolamenti 333/2011 e 715/2013;
 - titolo di disponibilità dell'immobile;
- le integrazioni trasmesse da DIRMET S.r.l, in data 01/03/2024, agli atti PG n° 40784;
- le ulteriori integrazioni volontarie contenenti il piano della sorveglianza radiometrica acquisite con PG n° 64542 del 08/04/2024 e PG n° 71322 del 17/04/2024.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

Accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 con particolare riferimento al rispetto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m..

Preso atto della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 10 DM 05/02/1998 e s.m.i.;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta la comunicazione antimafia richiesta in data 5/03/2024² alla Prefettura di Bologna, tramite BDNA³ e che, pertanto, essendo decorsi i termini temporali di trenta giorni stabiliti dalla normativa vigente si può procedere all'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.

Richiamati:

- il titolo quarto del D.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti.
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.
- l'art. 216 del D.lgs 152/2006 che assegna alle Province ed alle Città Metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;
- la legge regionale n° 13 del 30/7/2015 che ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;
- la convenzione⁴ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE che delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra le quali rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

² Protocollo n°. 0029058 del 05/03/2024

³ Banca Dati Nazionale Antimafia

⁴ con Delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n°15 del 24/05/2023

Determina

1. di iscrivere la società DIRMET S.r.l, con sede legale in via Tombarello, 1/c - Comune di Valsamoggia, al registro provinciale delle imprese di recupero⁵, con il n° **6519/2024 del 15/01/2024**, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta nell'impianto sito in Via Mattei, 12, nel Comune di Minerbio (BO),

Il numero deve essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario;

2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione acquisita agli atti con PG n° 6519/2024 del 15/01/2024 integrata con i documenti acquisiti agli atti PG n° 40784 del 1/03/2024, PG n° 64542 del 08/04/2024 e PG n° 71322 del 17/04/2024, nonché in conformità alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3.

L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla planimetria generale allegata al presente atto.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:
 - a) L'iscrizione ha una durata pari a di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè fino al **15.01.2029**;
 - b) Le operazioni ed attività di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

			t/a	Tonn
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	7.000	704*
tipologia; attività di recupero	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117 170405-190102-190118-191202-200140		

⁵ ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 smi

tipologia; attività di recupero	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110599-110501-120103-120104-120199- 150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407 191002-191203-200140		
tipologia; attività di recupero	3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo CER:150104-150105-150106-191203		
tipologia; attività di recupero	5.19; 5.19.3;	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC CER: 160216-160214-200136		
tipologia; attività di recupero	6.1 6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104-150102-170203-191204-200139		
tipologia; attività di recupero	9.1 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER:030101-030105-030199-150103-170201-191207-200 138-200301		
tipologia; attività di recupero	10.2 10.2.3	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma CER:160103		

* capacità istantanea

			t/a	ton
OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	15000	514*
tipologia; attività di recupero	3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:100210-100299-120101-120102-120199-150 104-160117-170405-190102-190118-191202-200 140		
tipologia; attività di recupero	3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110599-110501-120103-120104-120 199-150104-170401-170402-170403-170404-170 406-170407-191002-191203-200140		
tipologia; attività di recupero	5.6.3 lett a)	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER=160214-160216-200136-200140		

tipologia; attività di recupero	5.7.3 lett a)	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER=160216-170402-170411		
tipologia; attività di recupero	5.8.3 lett a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=160118-160122-160216-170401-170411		
tipologia; attività di recupero	5.19.3	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216-160214-200136		

* **capacità istantanea**

Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 7000 tonnellate/anno.
Inoltre, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.
- tipologia 3.3: massimo 4.800 tonn/anno
 - tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno
- e) La capacità di stoccaggio istantanea complessiva dei rifiuti è pari a 704 t.
- f) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.19 dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49.

Operazione di recupero R4

- g) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a 15.000 tonnellate/anno.

Inoltre, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

- tipologia 5.6 : massimo 1.100 tonn/anno
- tipologia 5.7 : massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8 : massimo 1.500 tonn/anno

h) La tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dall'attività di recupero R4. In particolare la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi finalizzata alla produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto dovrà rispettare le seguenti normative:

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di rame	Regolamento n° 715/2013 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco, bronzo, ottone ecc	D.M. 05/02/1998

i) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al al DM 05/02/1998 e s.m. (rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe) che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UE sopra richiamati, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità al D.M: 5/02/1998 e s.m.

Prescrizioni generali:

j) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- k) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- l) La gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi dovrà rispettare la procedura di sorveglianza e controllo radiometrico allegata alla comunicazione;

Avverte che:

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se dette variazioni siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione ambientale, ai sensi della Parte Seconda del d.lgs 152/2006 e s.m.;
- Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza;
- Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Minerbio, con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a € 387,34, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.

L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷;

- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti da ARPAE PG n° 6519 del 15/01/2024 e successive integrazioni, ricevute in data 01/03/2024, agli atti PG n° 40784 e con PG n° 64542 del 08/04/2024 e PG n° 71322 del 17/04/2024.

Si demanda all'Unità Rifiuti ed Energia la trasmissione del presente provvedimento a DIRMET S.r.l, all Comune di Minerbio, SUAP Terre di Pianura ed all'ARPAE Area Prevenzione Metropolitan - Distretto di Pianura.

Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) www.arpae.it;

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m;

Si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'incarico di funzione⁸
Unità Rifiuti ed Energia
(Dott. Salvatore Gangemi)
*(documento firmato digitalmente)*⁹

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁸ In base alla determina della Responsabile Area Autorizzazione e Concessione Metropolitana, Dott.ssa Patrizia Vitali, n. 388/2022;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.